REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, INCARICHI POST-DOC E DI INCARICHI DI RICERCA AI SENSI DEGLI ARTT. 22, 22-BIS E 22-TER, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

Art.1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di contratti di ricerca, di incarichi *post-doc* e di incarichi di ricerca ai sensi degli artt. 22, 22-bis e 22-ter, della legge 30.12.2010, n. 240.

Art.2

Tipologie di contratto

1. L'Università può stipulare le seguenti tipologie di contratto:

a) contratti di ricerca: contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi dell'Ateneo ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni;

b) incarichi *post doc*: contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai fini dello svolgimento di attività di ricerca nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni;

c) incarichi di ricerca: contratti a tempo determinato ai fini dell'introduzione alla ricerca e dell'innovazione, sotto la supervisione di un tutor.

2. I contratti di cui al comma 1 sono attivati nel rispetto della carta Europea dei Ricercatori adottata dal Consiglio Europeo il 18 dicembre 2023.

3. I contratti del presente articolo non danno luogo al diritto di accesso al ruolo, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

TITOLO I

Contratti di ricerca

Art. 3

Durata

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due

anni.

2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

3. La durata complessiva dei contratti di cui al presente Titolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni.

4. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente Titolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art.4
Selezione

1. L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso.

2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, o da altri enti nazionali o internazionali che finanzino attività di ricerca a seguito di procedure competitive, ove sia prevista l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

3. Possono essere attivate le seguenti tipologie di selezioni:

a) selezioni per contratti finanziati a valere sulle risorse iscritte nel bilancio di Ateneo, eventualmente cofinanziati dai dipartimenti con fondi propri o da Enti esterni, bandite dall'Amministrazione Centrale;

b) selezioni per contratti di ricerca finanziati dalle Strutture universitarie (Dipartimenti o Centri), a carico di specifici progetti di ricerca, banditi dalle medesime.

4. Per l'attivazione della selezione di tipo a), il Consiglio di amministrazione delibera lo stanziamento di bilancio da assegnare per il finanziamento dei contratti di ricerca e ne autorizza la stipula. L'attivazione delle selezioni di tipo a) è rivolta ad attuare specifici programmi di reclutamento gestiti dall'Amministrazione Centrale.

5. L'attivazione della selezione di tipo b), è effettuata dai Dipartimenti e dai Centri a valere sulle risorse di progetti di ricerca o di convenzioni conto terzi.

La richiesta del docente proponente deve riportare le seguenti specificazioni:

- il titolo del contratto di ricerca;
- il progetto di ricerca a carico del quale è posto il contratto di ricerca;
- gli obiettivi specifici da conseguire;
- uno o più Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento appartenenti al medesimo Gruppo Scientifico-Disciplinare;
- i requisiti richiesti al candidato e le attività da affidargli nonché gli obiettivi da raggiungere;
- la durata e l'importo del contratto nel rispetto di quanto previsto all'art.3 e all'art. 12.

6. Il bando di cui all'art. 4, comma 3, lett. a) è emanato dal Direttore Generale. I bandi di cui all'art. 4, comma 3, lett. b), previa delibera del Consiglio della struttura, sono emanati dai Direttori dei dipartimenti e dal Presidente del CIA.

7. Il bando di selezione, sia della tipologia a) che della tipologia b), reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'Ateneo, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, deve contenere le seguenti informazioni:

a. il numero dei posti per i quali viene avviata la procedura e la sede di svolgimento dell'attività di ricerca;
b. i requisiti di accesso nel rispetto dell'art. 5;
c. per ciascuna posizione uno o più Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento appartenenti al medesimo Gruppo Scientifico-Disciplinare;
d. i fondi sui quali è imputata la spesa;
e. i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
f. informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
g. il trattamento giuridico, retributivo e previdenziale;
h. il docente responsabile della ricerca (per le selezioni di tipo a) si può omettere nel caso non sia noto al momento del bando);
i. modalità e termine di presentazione della domanda nel rispetto di quanto previsto all'art.6.

Art. 5

Requisiti di accesso

1. Possono concorrere alle selezioni esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, con esclusione:

- del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
- di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge 240/2010;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

2. Possono, altresì, concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

3. L'Ateneo può riservare una quota di contratti di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione, salvo quanto previsto al comma 2.

Art. 6

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla selezione indirizzate al Direttore Generale o al Direttore del Dipartimento/Centro, rispettivamente nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, c. 3, dovranno essere presentate tramite invio di posta elettronica certificata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sull'albo di Ateneo. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto fino a un minimo di quindici giorni.

2. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'acquisizione della laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca, ovvero dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante che il candidato è iscritto al terzo anno del corso di dottorato e che conseguirà il titolo entro sei mesi dalla data del bando;

c) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso;

d) curriculum vitae et studiorum attestante la propria attività scientifica e professionale;

e) il progetto di ricerca.

Art. 7
Commissione giudicatrice

1. La Commissione è nominata con decreto del Direttore Generale o del Direttore del Dipartimento/Centro, rispettivamente nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, comma 3.

2. La Commissione, composta da un numero minimo di docenti pari a tre, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, potrà avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.

3. Il presidente della Commissione è eletto in seno alla stessa.

4. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

5. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

6. La Commissione giudicatrice nella prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio nel rispetto del presente regolamento da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i relativi punteggi.

7. Al termine dei propri lavori, che dovranno concludersi entro 60 giorni dalla data della prima riunione, la Commissione formulerà, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria di merito per ciascuna delle aree interessate.

Art. 8

Selezione

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte di sviluppo progettuale del programma di ricerca oggetto della selezione nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale congruo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

2.La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.

3. La procedura di selezione, sia per la tipologia a), che della tipologia b) di cui all'art. 4, comma 3, prevede:

a. la valutazione del progetto presentato dal candidato, dei titoli e dell'esito della discussione del progetto di ricerca presentato con l'attribuzione di un massimo di 100 punti; il bando può distribuire questi 100 punti assegnando al progetto di ricerca un minimo di 15 punti e un massimo di 25 punti e ai titoli un minimo di 25 punti e un massimo di 35 punti. I restanti punti sono riservati al colloquio orale, comprensivo della discussione del progetto;

b. l'ammissione alla discussione solo di coloro che avranno ottenuto un punteggio maggiore o uguale al 50% della somma dei punti che il bando attribuisce alla valutazione del progetto e dei titoli.

4. Il colloquio si intende superato se viene raggiunto un punteggio minimo pari al 60% dei punti previsti dal bando per il colloquio stesso.

5. La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli, del progetto di ricerca e dal voto conseguito in sede di discussione-colloquio.

6. Nel caso di rinuncia o di risoluzione per mancata accettazione entro il termine fissato, i contratti possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. Da tali graduatorie si può anche attingere per l'attivazione di nuovi contratti di ricerca qualora, con delibera motivata dell'organo direttivo della struttura venga dichiarata l'affinità della ricerca, fermo restando che la soglia minima per l'idoneità all'acquisizione del titolo di contrattista è pari a 70 punti.

Art. 9

Stipula del contratto

1. I contratti di ricerca di diritto privato di cui all'art. 2 sono sottoscritti dal Direttore Generale o dal

Direttore di Dipartimento, rispettivamente nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, comma 3.

2. Copia del contratto, con l'indicazione della data di inizio dell'attività, deve essere inviata dalla Struttura all'Ufficio competente per la tenuta della banca dati.

3. Il contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca.

Art. 10
Rapporto di lavoro

1. Il contrattista svolge esclusivamente l'attività di ricerca oggetto del contratto.

2. La titolarità dei contratti non dà luogo alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

3. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. Al rapporto di lavoro si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili e ogni altra norma in materia di diritti e tutele dei lavoratori e delle lavoratrici.

5. Il contrattista è tenuto ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice Etico, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e a uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso questo Ateneo. La violazione da parte del contrattista degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici potrà essere considerata come giusta causa di licenziamento.

6. Fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o invenzione, l'Università è titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso dell'attività svolta dal contrattista in esecuzione del contratto di ricerca e in esito allo svolgimento del progetto di ricerca.

Art. 11
Decadenza e risoluzione del rapporto

1. Decadono dal diritto al conferimento del contratto coloro che, entro il termine fissato, non provvedono alla sottoscrizione o che non assumono servizio nel termine stabilito.

2. Il contratto è risolto, su proposta motivata del responsabile della ricerca, approvata dall'organo

collegiale di direzione della struttura di afferenza, nei confronti del titolare di contratto, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze.

3. Il contratto è risolto, altresì, per violazione del regime delle incompatibilità stabilita dal successivo art. 13 e nel caso di giudizio negativo espresso sull'attività di ricerca, ai sensi del successivo art. 17.

4. Il contrattista ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto formalizzando un preavviso di almeno 30 giorni. La risoluzione decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.

Art. 12
Importo del contratto ed erogazione del compenso

1. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

2. La retribuzione prevista nel contratto è erogata in rate mensili posticipate di uguale ammontare.

3. Il pagamento mensile è effettuato contestualmente alle competenze stipendiali del personale strutturato.

4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università della Tuscia e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.

5. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 13
Incompatibilità

1. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la titolarità di assegni di ricerca, con i contratti di cui all'art. 22-bis, 22-ter e 24 della legge 240/2010, né con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero. Per tutta la durata del contratto è inibito lo svolgimento in modo continuativo di rapporti di lavoro di tipo

subordinato e comporta il collocamento in aspettativa senza contratti per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

3. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con il contratto di ricerca, entro un massimo di 250 ore/anno, soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio della struttura, su parere motivato del Responsabile della ricerca, previa verifica che la suddetta attività di lavoro autonomo non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di ricerca, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore in caso di contratti attivati nell'ambito di specifici progetti di ricerca competitivi.

4. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 nonché quella del comma 3, in assenza della prescritta autorizzazione, comporta la decadenza dal contratto.

5. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari dei contratti possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi, anche nell'ambito di convenzioni dell'Ateneo, previa autorizzazione dell'organo collegiale di direzione della struttura di afferenza, sentito il parere del responsabile della ricerca, a condizione che l'incarico:

a) sia occasionale e di breve durata;

b) non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare del contratto;

c) in relazione alle attività svolte non rechi, comunque, pregiudizio all'Ateneo.

6. I titolari dei contratti che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione, fermo restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

7. L'attività di ricerca e il contratto possono essere sospesi in caso di gravidanza e malattia. Tali periodi non rilevano, comunque, ai fini della durata complessiva del contratto. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni in un anno.

Art. 14
Diritti e doveri

1.I titolari dei contratti svolgono la loro attività nell'ambito dei programmi di ricerca delle strutture di afferenza.

2. I titolari dei contratti hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca,

delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse.

3. L'attività di ricerca sarà svolta all'interno di dette strutture nonché all'esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca.

4. I titolari dei contratti sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile della ricerca. L'organo collegiale di direzione della struttura, previa valutazione dell'assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo del contratto entro i limiti di cui all'art. 3.

5. Nel caso in cui il contratto abbia durata pluriennale, l'attività di ricerca può essere svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, nell'arco di un biennio, presso una università o ente di ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari dei contratti. Il periodo di permanenza all'estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio.

6. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui afferiscono i titolari dei contratti.

Art. 15
Attività didattica dei contrattisti

1. I contrattisti possono svolgere attività didattica nei corsi di studio a condizione che ciò non comprometta il regolare svolgimento della ricerca oggetto del contratto e previa autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca.

2. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di corso di studio interessato, propone al docente responsabile scientifico della ricerca l'attribuzione di compiti didattici sussidiari o integrativi, anche con finalità di tirocinio, da espletare sotto la supervisione del predetto responsabile.

3. Il Consiglio di Dipartimento configura tali attività come assistenza didattica, tutoraggio, esercitazioni, seminari finalizzati all'approfondimento delle discipline appartenenti ai settori indicati dal Consiglio medesimo e ne determina l'impegno orario.

4. La collaborazione didattica facoltativa, individuata ai sensi dei commi precedenti, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università italiane.

5. Il contrattista può partecipare alle selezioni pubbliche indette dall'Università per il conferimento di incarichi di docenza, previo nulla osta della struttura di afferenza, sentito il responsabile scientifico della

ricerca.

Il nulla osta è richiesto anche in caso di incarichi di docenza presso altri Atenei.

Art. 16

Responsabile della ricerca

1. Nei casi in cui il contratto sia finanziato per oltre il 50% su fondi di ricerca acquisiti dall'esterno, il responsabile delle attività di ricerca è il responsabile del progetto che finanzia o co-finanzia il contratto di ricerca. In caso di rinuncia, il Direttore della Struttura può indicare un altro docente di ruolo.
2. Negli altri casi, il responsabile della ricerca è individuato con disposto del Direttore della Struttura presso il quale il contrattista svolge la propria attività.

Art. 17

Verifica e valutazione dell'attività svolta

1. Annualmente l'organo collegiale della struttura di afferenza, su proposta del responsabile della ricerca e sulla base della relazione redatta dal titolare di contratto ai sensi dell'art. 14, comma 4, delibera la congruità dell'attività svolta in relazione agli obiettivi prefissati.
2. In caso di giudizio negativo, il contratto è risolto di diritto.

Art. 18

Relazione sull'attività svolta

1. Al termine del contratto, il titolare deve presentare una relazione sull'attività svolta, la quale, debitamente vidimata dal responsabile della ricerca, verrà inviata all'Ufficio competente dell'Amministrazione centrale, per il tramite del Direttore della Struttura.

TITOLO II

Incarichi *post-doc*

Art. 19

Durata

1. Gli incarichi *post-doc* hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del precedente comma anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.

3. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 4. I termini di cui al precedente comma sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Art. 20
Requisiti di accesso

1. Possono concorrere alle selezioni esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione:

- del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge 240/2010;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

Art. 21
Modalità selezione

1. Alle modalità di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo I, salvo quanto diversamente disposto dal presente titolo.

2. La procedura di selezione è indetta su uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ed è volta a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc.

3. La procedura di selezione prevede un colloquio orale, che può essere svolto anche in una lingua diversa dall'italiano.

4. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

5. La stipula dei contratti post-doc può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, o da altri enti nazionali o internazionali che finanzino attività di ricerca a seguito di procedure competitive ove sia prevista l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Art. 22
Stipula del contratto

1. I contratti di diritto privato di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) sono sottoscritti dal Direttore Generale o dal Direttore di Dipartimento, rispettivamente nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, comma 3.

2. Copia del contratto, con l'indicazione della data di inizio dell'attività, deve essere inviata dalla Struttura all'Ufficio competente per la tenuta della banca dati.

Art. 23
Rapporto di lavoro

1. Il contrattista *post-doc* svolge esclusivamente le attività oggetto del contratto.

2. La titolarità dei contratti *post-doc* non dà luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

3. Il contrattista post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. Al rapporto di lavoro si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili e ogni altra norma in materia di diritti e tutele dei lavoratori e delle lavoratrici.

5. Il contrattista post-doc è tenuto ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice Etico, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice Etico e a uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in

campo sanitario, in vigore presso questo Ateneo. La violazione da parte del contrattista post-doc degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici potrà essere considerata come giusta causa di licenziamento.

6. Fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o invenzione, l'Università è titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso dell'attività svolta dal contrattista post-doc in esecuzione del presente contratto.

7. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del Responsabile scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.

Art. 24
Trattamento economico

1. Per gli incarichi di cui al presente titolo è corrisposto un trattamento economico definito in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.

2. L'importo di cui al comma 1 non può essere, in ogni caso inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.

Art. 25
Incompatibilità

1. L'incarico *post-doc* non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

2. L'incarico non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

3. L'incarico non è compatibile con i contratti di ricerca di cui all'articolo 22, con gli incarichi di ricerca

di cui all'art. 22 ter e con i contratti di cui all'articolo 24 della legge 240/10, che non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.

TITOLO III
Incarichi di ricerca

Art. 26
Durata

1. Gli incarichi di ricerca hanno una durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
2. Il termine massimo di cui al periodo precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA).
3. Ai fini del computo dei termini di cui ai periodi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art.27
Requisiti di accesso

1. Possono concorrere alle selezioni esclusivamente coloro che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca:
   - il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
   - di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge 240/2010;
   - coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
2. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato

provvedimento del Direttore Generale o del Direttore di Dipartimento, rispettivamente nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, comma 3.

Art.28

Modalità di selezione

1. Alle procedure di selezione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste al Titolo I, salvo quanto diversamente disposto nel presente Titolo.

2. La procedura di selezione è indetta su uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare.

3. La valutazione comparativa dei candidati avviene mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ed eventuale colloquio.

4. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale attribuiti ai titolari.

5. La Commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima per la valutazione preliminare candidati e stabilisce il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo e pubblicazione nei limiti di:

a) 40 punti per il curriculum scientifico professionale;

b) 30 per i titoli e pubblicazioni;

c) 30 punti per il colloquio.

6. Al colloquio sono ammessi coloro che hanno ottenuto nella valutazione dei punti a) e b) del comma precedente, almeno 50/70.

7. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, l'Ateneo può prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati sul sito di Ateneo ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati. Nei casi di cui al primo periodo, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia sul sito di Ateneo.

Art. 29

Stipula dell'incarico

1. L'incarico di cui all'art. 2, comma 1 lett. c) sono sottoscritti dal Direttore Generale o dal Direttore di Dipartimento, rispettivamente nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, comma 3.
2. Copia del contratto, con l'indicazione della data di inizio dell'attività, deve essere inviata dalla Struttura all'Ufficio competente per la tenuta della banca dati.

Art. 30

Disciplina dell'incarico

1. L'incaricato svolge esclusivamente attività di assistenza alla ricerca oggetto del contratto sotto la supervisione di un tutor.
2. La titolarità dell'incarico di ricerca non dà luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
3. L'incaricato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. L'incaricato è tenuto ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice Etico, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e a uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso questo Ateneo. La violazione da parte del contrattista degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici potrà essere considerata come giusta causa di licenziamento.
5. Fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o invenzione, l'Università è titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso dell'attività svolta dall'incaricato in esecuzione del contratto.
6. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del responsabile scientifico e del tutor, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.

Art. 31

Trattamento economico e giuridico

1. Per gli incarichi di cui al presente titolo è corrisposto un trattamento economico definito in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 non può in ogni caso essere inferiore ad € 22.500,00 annui, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.

4. Si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

5. Si applicano, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

Art. 32
Incompatibilità

1.Gli incarichi non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

TITOLO IV
Norme finali

Art. 33
Disposizioni comuni

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa

nazionale e di Ateneo.

2. Ai contratti cui ai Titoli II e III si applicano, per quanto compatibili, salvo quanto diversamente disposto nei medesimi Titoli, le disposizioni di cui al Titolo I.

3. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di ricerca non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione dei contratti di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

4.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 22-bis e 22 ter della legge 240/2010 non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della 79/2022, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da fonti di finanziamento esterno per progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis, 22 ter e dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

6. I contratti di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240/2010, gli incarichi post-doc di cui all’art. 22 bis e gli incarichi di ricerca di cui all’art. 22 ter, nonché i contratti di cui all'art. 24 della medesima legge, non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.